

## SINTESI

### NOTA MITE SU DECRETO LEGISLATIVO N.116/2020

### - CRITICITÀ INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE – CHIARIMENTI

La nota MiTE interviene sui seguenti articoli del D.Lgs 152/2006 e smi:

- **art. 179 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, comma 3** - consente la deroga alle priorità, così come indicate (prevenzione - preparazione per il riutilizzo - riciclaggio - recupero di altro tipo - smaltimento) può essere concessa solo ed esclusivamente se è prevista all'interno dei piani e dei programmi regionali e nazionali, e attraverso un procedimento autorizzatorio preventivo debitamente motivato; essa si applica esclusivamente sui nuovi atti autorizzativi da rilasciare e non su quelli vigenti, se non in occasione di modifiche sostanziali o non sostanziali che comportino la necessità di riesame o modifica dell'autorizzazione;
- **art. 181 “Riciclaggio e recupero dei rifiuti”, comma 5** - gli strumenti economici volti a favorire il principio di prossimità per il recupero di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata - fermo restando che è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale di tali frazioni destinate a riciclo e recupero - sono generati dalle Regioni attraverso l'applicazione di tributi ambientali e rappresentano dei meccanismi compensativi di vantaggio e di perequazione finanziaria, per l'erogazione dei servizi pubblici territoriali. Nel Programma nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del D.Lgs. n 152/2006 potrà essere valutata l'opportunità di procedere anche alla definizione degli strumenti economici atti a favorire il principio di prossimità;
- **art. 183, comma 1, lettera b-ter) su definizione di “rifiuti urbani”** - il MITE ribadisce come non sia possibile alcuna discrezionalità sia a livello nazionale che regionale o comunale; in particolare, il Ministero ricorda che, secondo la Direttiva, la definizione di rifiuto urbano non incide in nessuna maniera sulle decisioni degli Stati Membri relative alla ripartizione delle competenze e responsabilità nella gestione di detti rifiuti e che essa deve essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo: in altre parole, *“il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell'ambito del circuito pubblico.”* Per chiarire l'ambito applicativo della nozione (specialmente con riferimento ai rifiuti ex assimilati) è stato pertanto introdotto il comma 2-bis dell'art. 198 che fa esplicito riferimento alla facoltà, per le utenze non domestiche, di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- **gestione dei rifiuti da Costruzione e Demolizione in particolari ambiti** – per quanto riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-sexies), la nota chiarisce che:
  - i rifiuti costituiti da materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività di impresa vanno classificati come rifiuti speciali;
  - i rifiuti abbandonati vanno classificati come urbani, anche se da C&D, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter, punto 4), allorché per gli stessi non sia riconducibile ad alcuno la responsabilità dell'abbandono;
- **art. 185 “Esclusioni dall'ambito di applicazione”** – anche al fine di rispondere ad un Pilot avviato nei confronti del nostro Paese per quanto riguarda i residui della manutenzione del verde, la nota precisa, come più volte sollecitato anche dall'Associazione, che non sono rifiuti solo gli

sfalci e le potature che derivano da buone pratiche colturali, costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, sempreché siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. Nel caso vengano utilizzati in processi diversi, se sussistono le condizioni di cui art. 184-bis del D.Lgs 152/2006, sono classificati come sottoprodotti, negli altri casi sono qualificati come rifiuti;

- **art. 185-bis “Deposito temporaneo prima della raccolta”, lettere b) e c)** (depositi allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore e presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei prodotti per i rifiuti C&D) - il MITE, non ravvisando la presenza di disposizioni di deroga, ritiene applicabili le regole ordinarie in tema di tenuta del formulario per il trasporto, registro di carico e scarico e iscrizione all’Albo;
- **art. 190 “Registro cronologico di carico e scarico”, commi 1 e 2** – la nota chiarisce che le informazioni aggiuntive da annotare sul registro, tra cui la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero, debbano essere fornite solo a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo espressamente previsto che, nelle more, è utilizzabile il modello vigente di cui al decreto ministeriale n.148 del 1998;
- **art. 190 “Registro cronologico di carico e scarico”, comma 3** – in merito alle tempistiche di annotazione sul registro cronologico per la categoria dei “nuovi produttori”, non essendo contemplata espressamente tale categoria, il Ministero ritiene applicabile, per analogia, la tempistica prevista per i produttori iniziali di rifiuti (art. 190, comma 3, lettera a) del D.Lgs 152/2006);
- **art. 190 “Registro cronologico di carico e scarico”, comma 4** (semplificazioni per Consorzi e specifiche organizzazioni) – la nota precisa che ai fini della fruizione della semplificazione *“tra le annotazioni ammesse vi sono anche quelle derivanti da evidenze documentali funzionali e connesse ad oneri amministrativi, contabili ed ambientali, utilizzate nell’ambito delle attività”* di cui all’articolo in parola. Il MiTE ritiene altresì che su tale aspetto è opportuna, per maggiore chiarezza, una eventuale specifica disposizione integrativa;
- **art. 190 “Registro cronologico di carico e scarico”, comma 6** (semplificazioni per specifiche categorie di attività) - il MiTE fornisce chiarimenti specifici in ordine alle semplificazioni in materia di tenuta dei registri di carico e scarico riferite a determinate categorie di attività economiche che producono rifiuti pericolosi (parrucchieri, tatuatori, estetiste, manicure e pedicure e imprenditori agricoli);
- **art. 193 “Trasporto dei rifiuti”, comma 4** – in merito alla trasmissione della IV copia del formulario dal trasportatore al produttore, viene precisato che:
  - l’invio per mezzo PEC è alternativo all’invio del documento cartaceo per posta ordinaria e non può considerarsi equivalente un invio mediante posta elettronica non certificata. In caso di invio per mezzo PEC, l’invio dell’originale è opzionale, purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale. In ogni caso, sia le copie trasmesse via PEC che gli originali devono essere conservate tre anni;
  - il documento che viene trasmesso deve essere una copia del documento originario cartaceo ottenuta attraverso un qualsiasi processo di duplicazione (in genere scannerizzazione); non è necessario sia copia autenticata;
  - la norma non richiede che la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti sia firmata digitalmente;
- **art. 193 “Trasporto dei rifiuti”, comma 14 (microraccolta)** – per quanto riguarda il termine delle 48 ore (entro il quale la stessa deve essere svolta), il MiTE precisa che devono essere esclusi, come auspicato anche dall’Associazione, i giorni in cui la circolazione è interdetta e *“a partire dalla prima annotazione riferita al primo prelievo effettuato fino al momento dell’arrivo all’impianto di destinazione finale”*. Il Ministero però non esclude dal calcolo le ore di fermo legate al rispetto dei

tempi di guida e riposo previsti dalle norme sulla sicurezza e della circolazione stradale. La nota precisa inoltre che la registrazione delle tappe intermedie (o variazione di percorso) sul formulario, su cui l'Associazione era intervenuta segnalando l'eccessiva gravosità della stessa, può essere inserita nel campo annotazioni (circolare del Ministero dell'ambiente GAB/DEC/812 del 4 agosto 1998). L'auspicata semplificazione dovrebbe realizzarsi nell'ambito della definizione del prossimo nuovo modello di formulario;

- **art. 193 “Trasporto dei rifiuti”, comma 18** - il MiTE chiarisce che nel caso in cui l'attività di deposito ed il trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria venga svolta dal personale sanitario al di fuori delle strutture resta applicabile l'articolo 4 del DPR n. 254/03 che considera come *“luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture sanitarie medesime”*, anche nel caso in cui l'attività del personale sanitario sia svolta all'esterno delle stesse. Inoltre precisa che la nozione di *“assistenza sanitaria domiciliare”* possa essere interpretata estensivamente, ricomprendendovi tutte le attività svolte fuori sede (art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 254 del 2003). L'interpretazione fornita dal MiTE assicura, in tal modo, soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria in corso, una corretta gestione dei rifiuti derivanti dai numerosi interventi effettuati con strutture mobili esterne;
- **art. 193 “Trasporto dei rifiuti”, comma 19** – la nota chiarisce che le disposizioni si riferiscono *“ad attività di manutenzione in generale”* e che in relazione ai *“quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito”*, su cui anche l'Associazione aveva sollecitato chiarimenti, la norma, allo stato, non indica quantità o limiti dimensionali e quindi occorre valutare le fattispecie di caso in caso. In assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo l'obbligo di iscrizione all'Albo nei casi e con le modalità previste dall'articolo 212 del D.Lgs 152/2006;
- **art. 230 “Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture”, comma 5** - il MiTE ha chiarito che alla pulizia di singole fosse settiche o singoli bagni chimici, non trattandosi di reti fognarie, non si ritengono applicabili le disposizioni previste per i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. Ne consegue l'impossibilità per il trasportatore di qualificarsi come produttore dei relativi rifiuti. Resta ferma la necessità di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- **art. 258 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”** - il MiTE chiarisce che il comma 13 esclude dall'applicazione delle sanzioni sia i casi di trasmissione o annotazione di dati incompleti o inesatti, a condizione che i dati siano irrilevanti ai fini della tracciabilità, sia gli errori materiali e le violazioni formali: ciò al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni in caso di mere irregolarità che non pregiudicano la tracciabilità del rifiuto e/o le attività di controllo da parte degli organi competenti. Con riferimento al comma 9, in ordine alle violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, il Ministero precisa che l'art. 258 (disciplina “speciale” di maggior favore) estende la possibilità di applicare il cd. “cumulo giuridico” delle sanzioni non solo alle ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo), ma anche all'ipotesi di concorso materiale, quando vi sia la continuazione fra illeciti amministrativi, vale a dire quando le azioni od omissioni siano esecutive di un disegno unitario.